

## ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 13 - numero 2587 di mercoledì 16 marzo 2011

# Indicazioni per la valutazione del rischio su impianti termici a gas

*Linee di indirizzo per la valutazione del rischio su specifici impianti termici a gas realizzati con diffusori radianti ad incandescenza installati in luoghi soggetti ad affollamento di persone. I fattori di rischio che il progettista deve considerare.*

Il 9 marzo 2011 il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile ha diffuso la lettera-circolare n. 3185 che ha per oggetto le linee di indirizzo per la valutazione del rischio su impianti termici a gas realizzati con diffusori radianti ad incandescenza di tipo "A" conformi alla UNI EN 419-1, installati nei luoghi soggetti ad affollamento di persone, di potenza superiore a 116 kW.

Le linee di indirizzo hanno l'obiettivo di fornire **elementi di valutazione del rischio** per l'installazione di apparecchi (di tipo "A") che non sono mai stati disciplinati da alcuna regola tecnica di prevenzione incendi (dal DM 12/4/1996 sono esclusi gli apparecchi di tipo A) né da norme di buona tecnica (le norme UNI 7129 e UNI 7131 riguardano gli impianti domestici o similari fino a 35 kW).

Con questa circolare, oltre a rimuovere alcuni divieti in merito all'installazione di tali apparecchi, si evidenziano "alcuni dei **fattori di rischio** che devono essere presi sicuramente in considerazione dal progettista, al momento della valutazione del livello di rischio ed alla elaborazione delle conseguenti misure compensative derivanti dall'installazione di detti impianti".

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[DVD031] ?#>

In particolare ai fini della valutazione del rischio si chiede di considerare seguenti **tre fattori** (non escludendo tuttavia altri elementi di rischio da considerare):

- **immissione all'interno dell'ambiente di prodotti di combustione** ( monossido di carbonio, anidride carbonica, ossido di azoto, ...);
- **irraggiamento termico;**
- **presenza di linee di alimentazione del gas all'interno dell'ambiente.**

Come già indicato, di tali fattori si dovrà tener conto per determinare le necessarie **misure di sicurezza da adottare**, secondo le procedure indicate dal Decreto del 4 maggio 1998 o quelle stabilite dal Decreto del 9 maggio 2007 "Direttive per l'attuazione dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio".

A titolo esemplificativo ricordiamo che - secondo la circolare - in merito all'**irraggiamento termico** "per la riduzione del rischio è necessario adottare idonei distanziamenti o apposite schermature tra i materiali combustibili esposti all'irraggiamento (elementi in legno, tendaggi, drappaggi, ecc.) e l'elemento radiante. Tali soluzioni devono essere in grado di limitare il flusso termico a valori compatibili con il materiale e devono essere definiti dal progettista dell'impianto".

Queste linee di indirizzo possono costituire un utile riferimento anche per la valutazione del rischio per gli impianti di potenza termica compresa tra 35 e 116 kW.

La circolare si conclude ricordando "che gli apparecchi devono essere provvisti della marcatatura CE e l'impianto, nel suo complesso, è soggetto agli obblighi del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 gennaio 2008, n. 37".

Ministero dell'Interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile - Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica - Lettera circolare n. 3185 del 9 marzo 2011 - Linee di indirizzo per la valutazione del rischio su impianti termici a gas realizzati con diffusori radianti ad incandescenza di tipo "A" conformi alla UNI EN 419-1, installati nei luoghi soggetti ad affollamento di persone, di potenzialità superiore a 116 kW.



Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

---

[www.puntosicuro.it](http://www.puntosicuro.it)